

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2019

122/2019/R/TLR

ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI ESCLUSIONE DALLA REGOLAZIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO, PRESENTATE DALLE SOCIETÀ COMAT ENERGIA S.R.L., E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. E PRAMSTRAHLER ENERGY S.R.L., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1059^a riunione del 2 aprile 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 369/2018/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo allegato A (di seguito: OITLR);
- le comunicazioni di accoglimento delle istanze di esclusione presentate dalle società Acea Pinerolese S.p.a., AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a., AcegasApsAmga S.p.a., Comat Energia S.r.l., Edison S.p.a., Erzelli Energia S.r.l., Feralpi siderurgica S.p.a., Novareti S.p.a. ed Ecogena S.r.l. inviate dalla Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell'Autorità rispettivamente in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17869 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17870 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17871 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17872 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17873 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17874 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17875 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17876 di pari data), in data 11 giugno 2018 (prot. Autorità A/18205 di pari data);
- le istanze di esclusione presentate ai sensi dell'OITLR dalle società Comat Energia S.r.l., E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.a., Pramstrahler Energy S.r.l. inviate rispettivamente in data 27 dicembre 2018 (prot. Autorità A/36488 di pari data) come

rettificata il 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6838 di pari data), in data 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4879 e prot. Autorità A/4880 di pari data) e in data 11 gennaio 2019 (prot. Autorità A/785 di pari data);

- le richieste di integrazione della documentazione attestante la presenza dei requisiti di esclusione di cui all'OITLR inviate dalla Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell'Autorità alla società Comat Energia S.r.l. in data 25 gennaio 2019 (prot. Autorità A/1919 di pari data) e 20 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4218 di pari data) e alla società Pramstrahler Energy S.r.l. in data 25 gennaio 2019 (prot. Autorità A/1921 di pari data);
- le integrazioni alla documentazione fornite dalle società:
 - Comat Energia S.r.l., in data 19 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4006 e A/4007 di pari data), 12 marzo 2019 (prot. Autorità A/6146 di pari data), 15 marzo 2019 (prot. Autorità A/6437, A/6481 e A/6482 di pari data), 18 marzo 2019 (prot. Autorità A/6642 di pari data), 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6839 di pari data) e 21 marzo 2019 (prot. Autorità A/7069 del 22 marzo 2019);
 - Pramstrahler Energy S.r.l., in data 18 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4000 del 19 febbraio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;
- l'OITLR, che ha definito gli Obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:
 - a. presenza di più del 50 per cento della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
 - b. rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
 - c. centrale di produzione del calore immesso nella rete di telecalore di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito requisito c));

- l’Autorità con la deliberazione 574/2018/R/tlr ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse, e ha accolto le istanze per l’esclusione delle reti di telecalore soggette alla regolazione dell’Autorità presentate dalla società Zephyro S.p.a., relative alle 5 reti denominate “Sc. Anna Frank Via Rossetti Martorelli”, “Sc. D. Alighieri via Cesare Battisti”, “Palazzo Comunale Piazza Chiesa”, “Scuola Raimondi Via Lombardi” e “Scuola Alessandro Manzoni Canegrate”, e presentata dal Comune di Canal di Bovo (TN), relativa alla nuova rete gestita nel comune stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Comat Energia S.r.l., con comunicazione inviata in data 27 dicembre 2018 (prot. Autorità A/36488 di pari data), come rettificata con comunicazione del 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6838 di pari data), ha chiesto, di escludere dalla regolazione dell’Autorità le reti site nei Comuni di:
 - Demonte e che l’analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 15 marzo 2019 (prot. Autorità A/6481 di pari data) ha consentito di verificare per tale rete la presenza del requisito c) di esclusione;
 - Beinette per le reti Scuola e Bocciofila e che l’analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 15 marzo 2019 (prot. Autorità A/6481 di pari data) ha consentito di verificare per tali reti la presenza del requisito c) di esclusione;
 - Garessio e che l’analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 15 marzo 2019 (prot. Autorità A/6437 di pari data) ha consentito di verificare per tale rete la presenza del requisito a) di esclusione;
 - Mathi e che l’analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6839 di pari data) ha consentito di verificare per tale rete la presenza del requisito c) di esclusione;
 - Paesana e che l’analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6839 di pari data) ha consentito di verificare per tale rete la presenza del requisito c) di esclusione;
 - Roccaforte Mondovì e che l’analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6839 di pari data) ha consentito di verificare per tale rete la presenza del requisito c) di esclusione;
 - San Mauro Torinese per le reti Scuole e Scuola Allende e che l’analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 19 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4007 di pari data) ha consentito di verificare per tali reti la presenza del requisito a) di esclusione;
 - Villafalletto per la rete Municipio e che l’analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 18 marzo 2019 (prot. Autorità A/6642 di pari data) ha consentito di verificare per tale rete la presenza del requisito c) di esclusione;
 - Bene Vagienna e che l’analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 15 marzo 2019 (prot. Autorità A/6481 di pari data) ha consentito di verificare per tale rete la presenza del requisito c) di esclusione;

- Villanova Mondovì per le reti Poliambulatorio e Municipio e che l'analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 21 marzo 2019 (prot. Autorità A/7069 del 22 marzo 2019) ha consentito di verificare per tali reti la presenza del requisito c) di esclusione;
- la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a., con comunicazione inviata in data 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4879 di pari data) e in data 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4880 di pari data), ha chiesto, di escludere dalla regolazione dell'Autorità le reti site nei Comuni di:
 - Valdaone e Pieve di Bono-Prezzo e che l'analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4879 di pari data) ha consentito di verificare per tale rete la presenza del requisito b) di esclusione;
 - Borgo Chiese e che l'analisi della documentazione allegata alla comunicazione del 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4880 di pari data) ha consentito di verificare per tale rete la presenza del requisito b) di esclusione;
- la società Pramstrahler Energy S.r.l., con comunicazione inviata in data 11 gennaio 2019 (prot. Autorità A/785 di pari data), come successivamente integrata con comunicazione inviata in data 18 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4000 del 19 febbraio 2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione la rete sita nel comune di Fiè allo Sciliar, e che l'analisi della documentazione allegata ha consentito di verificare la presenza del requisito c) di esclusione.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario accogliere le istanze di esclusione caratterizzate dalla presenza di almeno un requisito di esclusione di cui al comma 1.1 dell'OITLR, presentate:
 - dalla società Comat Energia S.r.l. per le reti site nei comuni di Demonte, Beinette (Scuola e Bocciofila), Garessio, Mathi, Paesana, Roccaforte Mondovì, San Mauro Torinese (Scuole e Scuola Allende), Villafalletto (Municipio), Bene Vagienna e Villanova Mondovì (Poliambulatorio e Municipio) con comunicazione del 27 dicembre 2018 (prot. Autorità A/36488 di pari data) come integrata con comunicazioni 15 marzo 2019 (prot. Autorità A/6437 e prot. Autorità A/6481 di pari data), 18 marzo 2019 (prot. Autorità A/6642 di pari data), 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6839 di pari data), 21 marzo 2019 (prot. Autorità A/7069 del 22 marzo 2019) e come rettificata con comunicazione del 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6838 di pari data);
 - dalla società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a. per la rete sita nei comuni di Valdaone e Pieve di Bono-Prezzo e per la rete sita nel comune di Borgo Chiese rispettivamente con comunicazione del 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4879 di pari data) e del 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4880 di pari data);
 - dalla società Pramstrahler Energy S.r.l., per la rete sita nel Fiè allo Sciliar con comunicazione dell'11 gennaio 2019 (prot. Autorità A/785 di pari data) successivamente integrata con comunicazione inviata in data 18 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4000 del 19 febbraio 2019);

- sia altresì opportuno, in un'ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l'elenco delle reti escluse dalla regolazione ai sensi delle deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, come già comunicato ai soggetti interessati Acea Pinerolese S.p.a., AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a., AcegasApsAmga S.p.a., Comat Energia S.r.l., Edison S.p.a., Erzelli Energia S.r.l., Feralpi siderurgica S.p.a., Novareti S.p.a., Ecogena S.r.l. con note inviate dalla Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell'Autorità in data rispettivamente 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17869 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17870 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17871 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17872 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17873 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17874 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17875 di pari data), in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità A/17876 di pari data), in data 11 giugno 2018 (prot. Autorità A/18205 di pari data), integrato con le reti escluse dalla deliberazione 574/2018/R/tlr e di cui al precedente alinea

DELIBERA

1. di accogliere le istanze di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall'Autorità presentate:
 - dalla società Comat Energia S.r.l. per le reti site nei comuni di Demonte, Beinette (Scuola e Bocciofila), Garessio, Mathi, Paesana, Roccaforte Mondovì, San Mauro Torinese (Scuole e Scuola Allende), Villafalletto (Municipio), Bene Vagienna e Villanova Mondovì con comunicazione del 27 dicembre 2018 (prot. Autorità A/36488 di pari data) come integrata con comunicazioni 15 marzo 2019 (prot. Autorità A/6437 e prot. Autorità A/6481 di pari data), 18 marzo 2019 (prot. Autorità A/6642 di pari data), 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6839 di pari data), 21 marzo 2019 (prot. Autorità A/7069 del 22 marzo 2019) e come rettificata con comunicazione del 20 marzo 2019 (prot. Autorità A/6838 di pari data);
 - dalla società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a. per la rete sita nei comuni di Valdaone e Pieve di Bono-Prezzo e per la rete sita nel comune di Borgo Chiese rispettivamente con comunicazione del 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4879 di pari data) e del 26 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4880 di pari data);
 - dalla società Pramstrahler Energy S.r.l., per la rete sita nel Fiè allo Sciliar con comunicazione del 11 gennaio 2019 (prot. Autorità A/785 di pari data) successivamente integrata con comunicazione inviata in data 18 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4000 del 19 febbraio 2019);
2. di prevedere che le reti di telecalore di cui al punto 1 escluse dal novero delle reti soggette alla regolazione settoriale definita dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14 siano conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all'*Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* (ATT),

- restando invece in capo al soggetto che le gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell'Autorità, gli obblighi informativi definiti dall'OITLR;
3. di allegare alla presente deliberazione l'elenco delle reti escluse dalla regolazione per effetto delle deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr e di quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento (Allegato A);
 4. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini